REGOLAMENTO

PER L'I. E R.

ACCADEMIA

DEL

TEATRO METASTASIO

DI PRATO

PRATO
BIBLIOTECA COMUNALE
792
068
1

E-493

BIBLIOTECA

EX-LIBRIS-ALDI-PETRII

FONDO PETRI

REGOLAMENTO

DELL' I. E R. ACCADEMIA

DEL TEATRO METASTASIO

DI PRATO

APPROVATO CON SOVRANO RESCRITTO

del 18 Luglio 1831.

PRATO

PER I FRAT. GIACHETTI

MDCCCXXXI.

9-11-53
£ 50

EX-LIBRIS-ALDI-PETRII

SL 792.068.1

REGOLAMENTO

PER L' I. E R. ACCADEMIA

DEL TEATRO METASTASIO

DI PRATO

TITOLO I.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

1. La Società formatasi per la costruzione di un nuovo Teatro in Prato, ed autorizzata col veneratissimo Sovrano Rescritto de' 28. Aprile 1826., in seguito delle facoltà attribuitele con dispaccio della Segreteria di Stato de' 21. Agosto 1830. si intende eretta in Accademia.

2. Lo scopo di tale Accademia è principalmente quello di conservare, perfezionare, e far prosperare lo stabilimento del Teatro.

3. Tale stabilimento sarà conosciuto sotto la denominazione di « Teatro Metastasio »

4. L' Accademia, quando ottenga l' onore della Sovrana Protezione, che avrà cura di implorare, goderà i privilegj che sono compartiti alle altre simili Accademie dei Teatri di Toscana, ed avrà per Vice-Protettore il Vicario Regio, o altro rappresentante *pro tempore* del Governo nella Città di Prato.

5. Potrà in conseguenza decorare la facciata esterna del Teatro col Regio Stemma.

6. La Protezione del R. Sovrano onora e difende l'Accademia e lo stabilimento del Teatro.

7. L' Accademia deve avere per suo primario scopo di rendersi meritevole dell' onore e della tutela che deriva dalla Protezione del suo Augusto Sovrano.

8. Il presente Regolamento, quando sia approvato dall' I. e R. Governo, avrà forza di legge, e sarà nei casi speciali in esso contemplati eseguito senza riguardo alle disposizioni generali, che si credessero applicabili alle materie nelle quali ha disposto.

9. Allorchè interverrà la sovrana approvazione del presente Regolamento, le disposizioni provvisorie che si fossero adottate sopra qualunque oggetto contemplato dal medesimo, cesseranno di aver vigore per il tratto successivo.

TITOLO II.

DELLA ACCADEMIA.

10. L' Accademia del Teatro Metastasio di Prato si compone: 1°. Degli Azionarj che hanno formata la società autorizzata dal Sovrano Rescritto de' 28. Aprile 1826., e prima istitutrice dello Stabilimento. 2.° Dei Subazionarj e Caratisti che hanno avuto interesse subalterno nelle azioni, nominati o da nominarsi dagli Azionarj, e che riuniscono la proprietà di uno dei palchi dei primi tre

Ordini del Teatro: 3°. Di quei Caratisti che siano stati nominati e indicati in passato dai Subazionarj nella prima istituzione della Società, come acquirenti di un palco in alcuno dei primi tre Ordini del Teatro.

11. I membri del Corpo accademico non potranno mai oltrepassare il numero di sessanta in corrispondenza al numero dei Palchi dei primi tre ordini, col quale si determina la repartizione dei diritti ed oneri, che sono inerenti alla qualità di Accademico. Così gli Accademici, che avranno il possesso di più palchi, avranno in ragione dei medesimi azione sul Teatro in complesso, sopra gli stabili ed annessi, che ne dipendono, e sopporteranno in egual proporzione le tasse e gli altri oneri; ma nelle deliberazioni accademiche un individuo, comunque proprietario di più palchi, non potrà dare che un solo voto.

12. La proprietà di un palco in alcuno dei detti tre ordini, che sia stata trasferita per vendita, cessione, o in qualunque altro modo direttamente da un azionario, è bastante ad attribuire il carattere di Accademico. Dovrà costarne per mezzo di una dichiarazione in scritto, esibita al Segretario della Società, portante le firme dell' azionario, e del suo cessionario, e di cui sarà fatta menzione al protocollo delle deliberazioni. Il Segretario ne darà cognizione al Corpo accademico all' occasione della prima adunanza. Tutto ciò ferme stanti le traslazioni che hanno avuto luogo in passato col mezzo anche di nomine verbali, che han servito alla compilazione del ruolo accademico.

13. La cessione che sia fatta direttamente da un azionario della proprietà di un palco in alcuno dei primi tre ordini porta con se, insieme con i diritti ed oneri, di che all' articolo 11., ancora il gius onorifico di Accademico tanto nella primitiva formazione dell' Accademia quanto in appresso, finchè le nomine o cessioni dirette degli azionarj non siano esaurite. Ma in seguito la cessione di un palco che si parta da persona, la quale non abbia avuto il carattere di azionario, non potrà operare la trasmissione del gius onorifico, se non vi concorra l'approvazione del Corpo Accademico riunito in adunanza generale. Lo stesso avrà luogo ancora per la cessione che venisse a farsi da un azionario, quando tal cessione avesse per soggetto l'ultimo palco che fosse rimasto in di lui proprietà.

14. In verun caso la qualità di Accademico può sussistere indipendentemente dalla proprietà di un palco in uno dei primi tre Ordini del Teatro. Così può uno avere la proprietà di un palco in uno dei detti ordini senza essere Accademico; ma niuno può essere Accademico indipendentemente dalla proprietà di un palco in uno di detti tre ordini.

15. Il dominio di un palco nel quarto ordine non può mai attribuire la qualità di Accademico.

TITOLO III.

DEGLI ACCADEMICI, LORO DIRITTI ED OBBLIGAZIONI.

16. I diritti degli Accademici sono i seguenti: 1.° Di essere partecipi alla proprietà di tutti gli stabili, mobili, capitali, crediti, e quanto altro forma attualmente e formerà in futuro il Patrimonio della Accademia considerata come università o corpo morale: 2.° Di intervenire alle adunanze accademiche, e dare il voto nelle deliberazioni: 3.° Di potere essere nominato alle cariche della Accademia: 4.° Di potere trasferire il gius onorifico di Accademico insieme colla proprietà di un palco in uno dei primi tre Ordini del Teatro, e colla corrispondente rata di condominio sopra gli altri stabili ed annessi del medesimo, salva però l' approvazione del Corpo Accademico.

17. Alla sola Accademia riunita in corpo deliberante appartiene il diritto di disporre dei beni ed assegnamenti, che costituiscono il patrimonio sociale.

18. L' Accademia provvede agli affari per mezzo di deliberazioni emesse con voti segreti resi dagli Accademici presenti, e che, qualunque sia il loro numero, sono obbligatorie per tutto il Corpo Accademico, quando concorre un numero maggiore della metà dei votanti, e costa dell' avviso trasmesso in tempo opportuno agli altri Accademici, sebbene non comparsi alla adunanza.

19. I casi, nei quali occorre l'intervento personale di un maggior numero di Accademici, e di un maggior numero di voti, sono determinati dalle respettive disposizioni particolari.

20. Il gius onorifico di Accademico trapassa *ipso jure* negli eredi o negli alienatarj a titolo lucrativo, o a titolo oneroso del palco appartenente all' Accademico defunto o alienante, quando l' erede, il legatario o l' alienatario sia della medesima agnazione in linea retta, e fino al quarto grado inclusive in linea collaterale; ma quando la disposizione o l' alienazione sia portata in persona estranea, il gius onorifico non rimane trasmesso se non in quanto vi 'concorra l' approvazione del Corpo Accademico.

21. Le femmine possono anch' esse, o direttamente o come succedute nei loro autori, godere del gius onorifico che porta seco la qualità di Accademico; ma non sono ammesse alle adunanze accademiche, nè a godere delle cariche ed ufizj accademici. Possono farsi rappresentare dal marito, o dai loro ascendenti o discendenti, o dai collaterali agnati fino in quarto grado civile inclusive.

22. Sono inabilitati ad essere Accademici: 1°. Quelli che sono costituiti negli ordini sacri tanto maggiori che minori. 2°. Quelli che sono morti civilmente, o condannati ad una pena infamante. 3°. Quelli che sono addetti ad un ordine monastico, ancorchè non abbiano fatti voti solenni. 4°. Quelli che esercitassero, o si determinassero ad esercitare arti vili.

23. Gli obblighi degli Accademici sono i seguenti:

1°. Di essere in ragione del numero dei palchi obbligati per tutti i debiti e passività dell' Accademia.

2°. Di dovere nella stessa proporzione sodisfare le tasse annue o altre sovvenzioni, che il Corpo accademico, legittimamente riunito, avrà decretate.

3°. Di dovere disimpegnare gli ufizj e cariche della Accademia una volta che vi siano stati nominati, alla pena di dover pagare la tassa di rifiuto.

24. Gli interdetti pienamente non decadono dai diritti di Accademico, ma non possono intervenire alle adunanze, e sono rappresentati dal Curatore. I minori di anni ventuno compiti non potranno in verun caso intervenire alle adunanze, nè cuoprire alcuna carica nell' Accademia.

25. Gli assenti possono farsi rappresentare dai loro ascendenti o discendenti, o dagli agnati collaterali fino al quarto grado, muniti di special procura, anco per semplice biglietto.

26. Il Patrimonio degli interdetti, minori e assenti corrisponde per tutte le tasse accademiche, o altri debiti e spese legittimamente decretate.

TITOLO IV.

DELLE CARICHE DELLA ACCADEMIA.

27. L' Accademia ha un Console, sei Consiglieri, un Provveditore, un Segretario e un Tesoriere. Tali cariche sono fra loro incompatibili.

28. Ciascuno di essi viene eletto nel numero degli Accademici nel modo e colle attribuzioni, prerogative ed obblighi, che sono spiegati nei respettivi titoli che gli riguardano.

29. Gli Accademici che ricusano di accettare alcuna delle dette cariche pagano una penale di rifiuto, che quanto al Console è determinata nella somma di fiorini ventiquattro, e quanto a ciascuno degli altri ufiziali è determinata nella somma di fiorini dodici. Le sole cause di malattia grave, o di assenza continua e prolungata dalla città di Prato potranno essere attese per esimere il renunziante dalla penale di rifiuto. Spetta al Corpo Accademico a decretare l' assoluzione dalle penali sulla esibizione delle relative giustificazioni, ed è solo esso il cognitore della scusa fondata sul titolo della assenza.

30. In caso di rifiuto si farà luogo alla nomina di altro soggetto in luogo di quell'Accademico che avrà renunziato.

31. Il renunziante non potrà essere eletto ad alcuno degli ufizj Accademici se non che dopo spirato il termine per il quale avrebbe dovuto stare in ufizio secondo il presente Regolamento, se avesse accettato la carica, salvo quanto sia determinato in contrario dalle disposizioni speciali relative a ciascuno ufizio.

32. Quelli che cuoprono le cariche indicate all' articolo 27., costituiscono la Deputazione Accademica, che ha la rappresentanza di tutto il corpo della Accademia.

TITOLO V.

DELLA DEPUTAZIONE.

33. La Deputazione è autorizzata a sorvegliare l' amministrazione del Corpo Accademico in tutto ciò che ha rapporto agli interessi attivi e passivi del medesimo.

34. Parimente la Deputazione prende cognizione preliminare degli affari da proporsi all' Accademia riunita in adunanza generale.

35. In caso di parità di voti si intenderà ammessa la proposizione dell' affare da portarsi all' Accademia.

36. Perchè la Deputazione possa dirsi riunita in seduta deliberativa è necessario che intervengano personalmente almeno la metà dei membri che la compongono.

37. La Deputazione sta in attività per un anno dal primo Gennajo a tutto Decembre, avuto riguardo ai cangiamenti degli ufizj, di cui si tratterà in appresso ai respettivi titoli che gli riguardano.

TITOLO VI.

DEL CONSOLE.

38. La elezione del Console si fa non per voti segreti, ma per mezzo di schedole che gli Accademici presenti all' adunanza consegnano chiuse al

Segretario nell' atto stesso, e che sono immediatamente aperte e lette.

39. Resta eletto Console quello che si trova nominato in un maggior numero di schedole.

40. In caso di parità di nomine in favore di diversi individui si procede alla imborsazione dei nomi di quelli, che hanno avuto il maggiore, ma egual numero di nomine, e si intende eletto quello, il di cui nome sorte il primo dall' urna.

41. Il Console ha le seguenti attribuzioni e prerogative 1°. È il primo nella rappresentanza tanto onorifica, che governativa della Accademia. 2°. Le petizioni o proposizioni concernenti affari della Accademia sono ad esso presentate e dirette. 3°. Ordina che si aduni la Deputazione o l' Accademia, ogni volta che lo stima opportuno. 4°. È autorizzato a sospendere e sciogliere le adunanze tanto della Deputazione, che della Accademia, quando nascano, e non si compongano immediatamente discussioni troppo animate fra i membri che sono adunati. 5°. Esso ha l' iniziativa degli affari da trattarsi, e chiunque altri volesse promuovere la trattativa di altri affari, deve dirigersi al Console prima della adunanza, perchè esso ne proponga, se lo crede, la discussione alla Deputazione adunata o al Corpo Accademico.

42. Appartiene al Console di designare i soggetti da incaricarsi di commissioni speciali alla circostanza di feste ordinarie o straordinarie.

43. La carica di Console dura un anno. Bensì può essere rieletto per un anno successivo.

44. Il divieto del Console dura per tanto tempo quanto è durato il di lui esercizio in carica .

TITOLO VII.

DEI CONSIGLIERI.

45. I Consiglieri sono nel numero di sei .

46. Sono essi eletti con partito del Corpo accademico sopra una lista dupla di soggetti estratti a sorte nella stessa adunanza . La lista degli elegibili potra essere impinguata sempre col mezzo della estrazione, finchè non siano compite le elezioni con partito vinto a pluralità di voti a forma dell' articolo 18.

47. Formano essi parte della Deputazione accademica in unione col Console, col Provveditore, col Segretario e col Tesoriere .

48. Il Console stabilisce l'ordine con cui i Consiglieri dovranno subentrare a rappresentarlo interinalmente nel caso di sua assenza, o altro legittimo impedimento .

49. I Consiglieri restano in carica per un solo anno dal primo Gennajo a tutto Decembre .

50. I Consiglieri non possono rientrare in carica se non che dopo l' intervallo di un anno .

TITOLO VIII.

DEL PROVVEDITORE.

51. L' elezione del Provveditore si fa nel sistema prescritto per l' elezione del Console.

52. Il Provveditore è incaricato di regolare l' Amministrazione di tutto il patrimonio della Accademia .

53. È incaricato di spedire al Tesoriere i mandati tanto per i pagamenti, quanto per le riscossioni .

54. Provvede al restauro e mantenimento degli affissi e mobili della Accademia. Tale attribuzione si estenderà alla fabbrica del Teatro , e suoi annessi dietro la consegna che ne sia fatta dalla Deputazione alla fabbrica, creata in ordine ai §. 15. e 16. del progetto che servì a costituire la società del nuovo Teatro.

55. Il Provveditore tiene esatta scrittura della sua amministrazione, e un registro dei mandati di entrata e uscita da esso trasmessi al Tesoriere.

56. È tenuto a dare al Console e alla Deputazione della Accademia , ad ogni loro richiesta , tutte le notizie e schiarimenti relativi allo stato economico della Accademia.

57. Rende conto ogni anno della sua amministrazione, presentando il prospetto della entrata e uscita, e delle variazioni in più o in meno , che siano avvenute nello stato attivo e passivo della Accademia . Tale rendimento di conti deve dal

Provveditore presentarsi alla Deputazione. Il Console nomina uno dei Consiglieri e un altro Accademico, il quale non faccia parte della Deputazione, per la revisione del medesimo. Dopo una tale revisione, e fatte le rettificazioni che fossero trovate necessarie, dovrà detto rendimento di conti essere partecipato alla Accademia in adunanza generale.

58. Redige il bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l' anno successivo, lo sottopone all' esame della Deputazione, e lo communica alla Accademia riunita in adunanza generale colle modificazioni che la Deputazione avesse ordinate.

59. Il Provveditore è tenuto a formare un esatto inventario di tutti i mobili, attrezzi, affissi ed altri oggetti spettanti alla Accademia, e a notare tutte le variazioni che hanno luogo per aumenti di nuovi articoli acquistati, ma non può depennare alcuno degli articoli descritti senza previa approvazione della Deputazione.

60. Sorveglia alla decenza degli spettacoli o decorazioni che si propone di esporre nel Teatro e suoi annessi, ed è autorizzato ad impedire tutto ciò, che si opponesse alla pubblica morale, sotto l' obbligo per altro di renderne inteso il Console della Accademia.

61. Il macchinista, il custode del Teatro, e gli altri inservienti addetti costantemente al servizio, sono sotto l' immediata dipendenza del Provveditore, che è autorizzato a sospenderli, ed anco a rimuovergli dal respettivo impiego, quando lo creda opportuno.

62. Pronunziata una volta la remozione di uno dei detti inservienti, il Provveditore deve darne parte al Console e alla Deputazione, perchè sia provveduto interinalmente al servizio.

63. Qualunque inserviente remosso dal Provveditore non può essere riammesso dalla Deputazione, che come interino, e fino alla adunanza generale, nella quale si darà luogo al concorso, senzachè sia impedito di concorrere fra gli altri anche all' impiegato remosso.

64. Il Provveditore propone al Console, e questi approva, se lo crede, il Vice-Provveditore, che ne disimpegni le funzioni in caso di assenza o impedimento. Il Vice-Provveditore non può essere nominato che fra gli Accademici. Tutte le disposizioni date dal Vice-Provveditore fino ad una espressa disapprovazione del Provveditore si riguarderanno come date da quest' ultimo. Gli impiegati ed inservienti devono al Vice-Provveditore una intiera subordinazione, come al Provveditore in persona.

65. Il Provveditore resta in carica per tre anni, e può essere rieletto per un altro triennio, ma se non gli piace di essere confermato, è immune dalla penale del rifiuto.

66. Chiunque sia stato Provveditore ha il divieto di un anno, durante il quale non può essere rieletto a cuoprire veruna carica. Il Vice-Provveditore non va soggetto a verun divieto.

TITOLO IX.

DEL SEGRETARIO.

67. Il Segretario si elegge nel sistema prescritto per l' elezione del Console.

68. Raccoglie i partiti tanto della Deputazione che della Accademia.

69. Tiene un protocollo, nel quale registra esattamente tutte le deliberazioni tanto della Deputazione che della Accademia. Al termine di ogni seduta le deliberazioni dovranno essere firmate sul protocollo anche dal Console.

70. Legalizza colla sua firma tutte le deliberazioni, le copie ed estratti delle medesime.

71. Tiene la corrispondenza, ed il carteggio per tutto ciò che riguarda gli affari dell' Accademia.

72. Conserva nell'archivio i libri, contratti, scritture e tutte le carte riguardanti l' Accademia.

73. Riceve al suo ingresso in carica, e rimette al suo successore, per inventario, tutte le carte, documenti e scritture appartenenti all' Accademia, notando per supplemento quelli sopravvenuti pendente la sua carica.

74. Riceve tutte le petizioni dirette tanto al Console, che all' Accademia.

75. Trasmette per mezzo del Custode, o altro soggetto a ciò destinato dal Console, gli avvisi relativi alle adunanze della Deputazione e del Corpo Accademico.

76. Invigila alla osservanza delle Costituzioni Accademiche, rammentando il tenore delle medesime, qualunque volta ne sia richiesto nelle adunanze, o, anche non richiesto, conoscesse che si andassero a proporre determinazioni tali che ne portassero la violazione.

77. Prende cura del turno delle Ispezioni, e trasmette gli avvisi relativi alle medesime.

78. Resta in carica per tre anni. Può essere confermato per una o più volte, ma ricusando la conferma non incorre nella penale di rifiuto.

79. Il Segretario dopo il disimpegno della sua carica ha il divieto per un anno, pendente il quale non può cuoprire veruno altro ufizio.

TITOLO X.

DEL TESORIERE.

80. Il Tesoriere si elegge col sistema fissato di sopra per l' elezione del Console.

81. Esso conserva sotto la sua custodia il denaro spettante alla Accademia.

82. Percipe le rendite ordinarie sul Dazzajolo, le straordinarie sopra i mandati del Provveditore, e collo stesso sistema paga gli oneri ordinarj e le spese straordinarie.

83. Esige le tasse, e le penali dovute dagli Accademici secondo le note che gli vengono egualmente dal Provveditore rimesse.

84. Al pagamento delle dette tasse, o penali invita gli Accademici con semplice avviso, e col termine di otto giorni; spirato il detto termine in

mancanza di pagamento procede per via giuridica col ministero di procuratore, ove sia necessario, contro i morosi.

85. Se il Tesoriere trascura l' escussione dei debitori morosi, senza esservi autorizzato dalla Deputazione, si rende egli stesso debitore in proprio di quanto dai medesimi sia dovuto.

86. Tiene una scrittura di entrata e uscita, la quale dimostri giorno per giorno il movimento e lo stato della cassa.

87. Rende conto della sua gestione ogni anno colla esibizione di una dimostrazione, libri e recapiti di corredo. Ma anche dentro l' anno può essere richiamato a dare tutte le notizie relative alla sua gestione e allo stato economico della Accademia, quando ne sia richiesto dal Console, o dalla Deputazione. Il rendimento di conti del Tesoriere sarà presentato prima alla Deputazione, e quindi al corpo Accademico in adunanza generale dopo essere stato sindacato dai medesimi revisori, che il Console avrà nominati per la revisione della gestione del Provveditore, come è dichiarato di sopra all' articolo 57.

88. Nel caso di sua assenza, o impedimento potrà delegare, sempre però sotto la sua responsabilità, altro soggetto, ancorchè non Accademico a disimpegnare le sue funzioni, ma deve riportarne prima l' approvazione dal Console della Accademia.

89. Il Tesoriere rimane in carica per tre anni. Può essere rieletto per una o più volte, ma ricusando la conferma, è libero dalla penale di rifiuto.

90. L' Accademico che è stato Tesoriere non può nei tre anni successivi essere rieletto alla stessa carica, ancorchè divenisse nuovamente vacante, e rispetto alle altre cariche, avrà il divieto di un anno.

91. In caso di morte del Tesoriere non compete ai di lui eredi alcun diritto di continuare nelle di lui funzioni neppure per l' intervallo che rimane fino al compimento della annata, e il Console provvederà interinalmente al servizio del Tesoriere fino alla nomina del nuovo Tesoriere da farsi dal Corpo Accademico nella sua prima adunanza generale ordinaria.

TITOLO XI.

DELLE ADUNANZE DELLA ACCADEMIA.

92. L' Accademia si adunerà ordinariamente una volta l' anno nel mese di Decembre in quel giorno che il Console avrà destinato.

93. Si adunerà poi straordinariamente qualunque volta si trattasse di conferire l' impresa del Teatro, o per altri oggetti, per i quali il Console stimasse necessario di convocare in adunanza generale tutto il Corpo Accademico.

94. Per le adunanze generali sarà dal Segretario trasmesso l' invito ai singoli Accademici con polizza da esso firmata, rilasciata al domicilio dell' Accademico almeno cinque giorni prima che deva aver luogo l' adunanza.

95. Per le adunanze straordinarie potrà farsi l' invito da giorno a giorno, a misura che vi sarà, o non vi sarà urgenza, di cui il solo Console sarà il cognitore. Nel caso che l' urgenza sia tale da non permettere il corso dei preventivi inviti da un giorno all' altro, il Console adunerà la Deputazione, e le deliberazioni prese dalla medesima in ciò che ha rapporto all' urgenza saranno obbligatorie per l' intiero Corpo Accademico.

96. Tutti gli Accademici sono in obbligo di intervenire alle adunanze e di assistere alle medesime, finchè l'adunanza accademica non venga dal Segretario d'ordine del Console dichiarata sciolta.

97. L' Accademia riunita delibera col mezzo di voti segreti, ed a pluralità di suffragj.

98. In caso di parità di voti si procede ad un secondo partito, nel quale il Console dà due voti.

99. Qualunque Accademico, il quale senza giusta causa di malattia, di assenza dallo stato, o di ingerenze pubbliche tali da rendere incompatibile la di lui presenza, e delle quali scuse sarà cognitore il Corpo Accademico, manchi di intervenire all' adunanza ordinaria, incorre senza riparo, nella penale di fiorini tre da pagarsi alla cassa dell' Accademia.

100. L' iniziativa degli affari da trattarsi nelle adunanze è riservata esclusivamente al Console. Non ostante qualunque fra gli Accademici potrà pregare il Console a dichiarare se creda doversi mettere in discussione qualche affare, e se esso non si oppone, gli Accademici presenti, sentite

le opinioni a ciò relative, potranno formarne il soggetto di una deliberazione.

101. Nelle adunanze accademiche si terrà l'ordine che segue. Il Console ordinerà al Segretario di fare l'appello nominale degli Accademici, onde distinguere i nomi dei presenti e degli assenti. Dopo l'appello il Segretario dichiarerà che l'Accademia è adunata. Il Console proporrà la trattativa degli affari, che dovrà esser fatta con ordine e tranquillità. Il Console sorveglierà al mantenimento della quiete nelle discussioni, sarà autorizzato a richiamare al suo dovere chiunque se ne discostasse col contegno, o col suo modo di dire; sarà in sua facoltà di interdire la continuazione di qualunque discussione che potesse essere soggetto di dissensioni animose fra gli Accademici. Col suono del campanello intimerà il silenzio, e ordinerà, quando lo crede, che si devenga ai partiti.

102. Terminata la trattativa degli affari, il Segretario, d'ordine del Console, dichiarerà che l'adunanza Accademica è sciolta. Finchè non abbia luogo tale dichiarazione, niuno degli Accademici presenti potrà assentarsi senza incorrere nella penale dei non intervenienti stabilita all'articolo 99., e il Segretario prenderà registro delle persone che sopraggiungono all'adunanza, e che ne partono, prima che sia sciolta. Il Console sarà ancora autorizzato a sciogliere l'adunanza quando lo stimi necessario, per evitare dei disordini, ancorchè non sia stato ancora deliberato sugli affari posti in discussione.

103. Il Vice-Protettore della Accademia sarà in diritto di assistere alle adunanze del Corpo Accademico, e a seconda dei respettivi casi dovrà esserne prevenuto dal Console per mezzo di invito preventivo. Intervenendo il Vice-Protettore occupa esso il primo posto, e quantunque non abbia voto nelle deliberazioni, è in diritto di proporre all' Accademia di esaminare e deliberare sopra gli affari in rapporto ai quali crederà necessario un qualche provvedimento.

104. Il Console inviterà, ogni qualvolta lo credesse conveniente, il Corpo degli Accademici a rimettere l' esame degli affari ad una commissione composta di cinque membri fra gli Accademici, che farà il suo rapporto in scritto al Corpo Accademico per informarlo, e porlo in stato di deliberare ponderatamente.

105. La nomina di una tal commissione sarà fatta a pluralità di suffragj dal Corpo Accademico sopra una lista dupla di soggetti da nominarsi dal Console.

TITOLO XII.

DELLA CONCESSIONE DEL TEATRO E SUOI ANNESSI.

106. Non può aver luogo la concessione del Teatro se non che per uso di feste, rappresentanze, accademie, o pubblici spettacoli.

107. Se la richiesta vien fatta da un' Accademico, e per un corso di sole tre rappresentanze, potrà essere ammessa dalla Deputazione, purchè

non porti veruno aggravio, o spesa per l' Accademia.

108. Quando poi si trattasse di concedere il Teatro per un maggior numero di rappresentanze, o per una stagione, sarà necessario il concorso della Accademia formata in adunanza generale.

109. Niuno impresario, o altri cui sia stato concesso il Teatro, potrá introdurre nuovi inservienti in esclusione o in di più a quelli addetti al servizio della Accademia. Questa disposizione non è applicabile ai macchinisti, trovarobe, o altri soggetti che sono del seguito di una compagnia.

110. Il Provveditore sarà tenuto ad invigilare alla conservazione di tutti gli oggetti spettanti alla Accademia, di cui fosse stato necessario fare uso nel corso delle rappresentanze.

111. Quando vi sarà un impresario, l' Accademia non avrà alcuna responsabilità verso gli attori, inservienti o altre persone aventi interesse col detto impresario per ciò che riguarda il compimento degli impegni, o il pagamento dei debiti contratti dal medesimo.

112. Nelle stanze annesse al Teatro potrà tenersi il biliardo e altri giuochi non proibiti dai Regolamenti di Polizia. L' Accademia legalmente adunata approverà il Regolamento che sarà relativo all' esercizio dei detti giuochi, ai pallaj ed altri oggetti analoghi, sempre però subordinatamente alle leggi, ordini e regolamenti veglianti.

113. Quando a tutto il mese di Settembre non fosse stato domandato, o non fosse stato concesso

EX-LIBRIS-ALDI-PETRII

per impresa il Teatro per il successivo Carnevale, e a tutto Giugno non fosse stato conferito per la stagione della Fiera, il Console della Accademia si darà premura di convocare un' adunanza generale, e di mettere in deliberazione quel progetto, che di concerto col Provveditore stimasse più conveniente per aprire il Teatro a conto della Accademia.

114. Tal progetto non potrà mai farsi, se non in quanto fossero riuscite infruttuose le premure e gli inviti fatti per mezzo di affissi e avvisi in Gazzetta all' oggetto di procurarsi attendenti all' impresa del Teatro.

115. Di tali premure rimane specialmente incaricato il Provveditore, che sarà tenuto a darne conto al Corpo Accademico alla apertura della adunanza; e tanto il Console, quanto ciascuno dei membri della Deputazione saranno autorizzati ad assicurarsi che il Provveditore non tralasci tutte le pratiche relative alla concessione del Teatro per via di impresa.

TITOLO XIII.

DELLE ISPEZIONI.

116. Tutti gli Accademici hanno l' obbligo di fare per turno le serali Ispezioni agli spettacoli, feste e rappresentanze, che siano date nel Teatro.

117. L' ordine alfabetico rigoroso dei cognomi sarà seguitato per regolare il turno delle Ispezioni

fino all' esaurimento di tutti i nomi degli Accademici.

118. Per tale effetto la nota degli Accademici obbligati per turno alle dette ispezioni sarà compilata in doppio originale, di cui uno esisterà presso il Vicario Regio, e l' altro presso il Segretario della Accademia.

119. Le attribuzioni e i doveri dell' Accademico d' Ispezione sono stabiliti da un Regolamento speciale, che si intenderà sempre subordinato alle Leggi, Ordini, e Circolari di Polizia a ciò relativi.

120. Il Segretario della Accademia sarà tenuto ad avvisare per mezzo di polizza rilasciata dal Custode del Teatro o altro soggetto autorizzato dal Console, almeno tre giorni avanti, quello sul quale cade il turno, dell' obbligo che gli corre, di assistere personalmente allo spettacolo, festa, o rappresentanza, che sarà data nel Teatro.

121. Il rapporto del Custode o altri che sia incaricato di notificare gli atti accademici farà piena prova della notificazione di tale avviso, che potrà essere rilasciato ad alcuno dei familiari o domestici del Deputato d' Ispezione.

122. Sarà permesso al Deputato di turno di surrogare altro soggetto, purchè sia fra gli Accademici, e faccia costare che l'Accademico surrogato si assume un tale incarico.

123. L' Accademico che avrà adempite le funzioni della Ispezione per un altro, non rimane dispensato dall' obbligo di sodisfarvi in proprio nella sera del suo turno.

124. Se nella sera per la quale è trasmesso l' avviso della Ispezione manca lo spettacolo per qualunque causa, il Deputato d' Ispezione rimane per quella volta discaricato, come se avesse soddisfatto al suo obbligo. All' incontro se aumentasse una serata di spettacolo non prevista, non sarà fatta variazione agli avvisi già trasmessi, ma sarà invitato alla Ispezione il primo, che è in turno dopo quelli già avvisati.

125. Nel caso contemplato dall' articolo precedente, ed in qualunque altra circostanza straordinaria l' Accademico che sarà in turno dovrà sodisfare all' obbligo della Ispezione, non ostante che l' avviso non gli sia pervenuto coll' intervallo prescritto all' articolo 120.

126. L' Accademico che si rendesse mancante a fare in persona, o per mezzo di altro Accademico da esso surrogato, l' Ispezione nella sera nella quale gli corre il turno, incorrerà in una penale di fiorini ventiquattro a favore della Accademia, e sarà inoltre responsabile verso il Governo, e verso l' Accademia di tutti gli inconvenienti che nascessero dalla di lui mancanza a fare l' Ispezione.

TITOLO XIV.

DELLO SCRIVANO O RAGIONIERE.

127. Vi sarà uno Scrivano o Ragioniere, il quale sia incaricato di tenere colla maggior semplicità, ma colla necessaria chiarezza, la scrittura relativa alla contabilità attiva e passiva della Accademia.

128. Il Provveditore propone per questo impiego tre soggetti che sono partitati dal Corpo Accademico, e quello che si trova avere avuto maggior numero di voti, rimane eletto Scrivano. Nel caso che fra i nominati nessuno restasse vinto, si passa subito a fare una seconda, quindi ad una terza o altra terna, finchè non sia fatta l'elezione con i voti necessarj per deliberare a forma del presente Regolamento.

129. Lo Scrivano tiene la scrittura relativa alla amministrazione del Provveditore, alla gestione del Tesoriere, e a tutti gli interessi attivi e passivi della Accademia, forma il Bilancio annuale o straordinario che gli sia commesso. Si occupa di tutte le corrispondenze ed affari della Accademia, secondo che gli viene ordinato dal Console, dal Provveditore o dal Segretario, dalla Deputazione, o dal Corpo Accademico.

130. Lo Scrivano percipe una indennità annua da determinarsi dalla Deputazione, e variabile in più o in meno a seconda delle circostanze.

TITOLO XV.

DELLE TASSE ORDINARIE E STRAORDINARIE.

131. Le tasse tanto ordinarie che straordinarie sono repartite sopra i sessanta Palchi dei primi tre ordini del Teatro spettanti agli Accademici.

132. La tassa annua ordinaria viene una volta per sempre stabilita nella somma di fiorini 24., e dovrà pagarsi da ciascuno Accademico in ragione

del suo numero di palchi in due rate eguali ogni sei mesi la rata nelle mani del Tesoriere della Accademia. Resta bensì autorizzata la Deputazione a variare ed anche anticipare le scadenze delle dette rate, ogni qualvolta lo reputasse necessario per supplire agli impegni, e per facilitare i mezzi della apertura del Teatro.

133. La primaria destinazione di questa tassa è rivolta alle spese annue occorrenti per l' apertura del Teatro, e non potrà convertirsi in altri usi, se non in vigore di una deliberazione della Deputazione.

134. Niuna tassa straordinaria potrà essere imposta senza essere autorizzata con deliberazione del Corpo Accademico riunito in adunanza generale.

135. Ogni Accademico potrà essere richiamato al pagamento delle sue tasse per le vie di ragione.

136. Il Tesoriere della Accademia sarà tenuto a richiamare per mezzo di avviso, e senza spesa ciascun Accademico al pagamento delle tasse nel termine stabilito dalla Deputazione. Nel caso di morosità per l' intervallo di un mese dopo la scadenza di detto termine, dovrà il Tesoriere provocare le procedure contro i debitori; e nell' occasione dell' annuo rendimento di conti, che sarà tenuto a fare alla Deputazione un mese prima che deva aver luogo l' adunanza generale, saranno portate in debito del Tesoriere come riscosse tutte quelle tasse per le quali non giustificherà avere praticate tutte le vie giuridiche per la loro esazione.

137. Qualora anco l' esperimento delle vie giuridiche non portasse alla conseguenza di ottenere il ritiro delle dette tasse, la Deputazione, sul rapporto del Tesoriere, decreterà se devasi per interesse della Accademia prendere possesso del Palco affetto al debito delle tasse, per conseguirne le rendite fino alla soddisfazione del debito.

138. Intervenendo una tale determinazione sarà questa notificata dal Segretario al debitore colla assegnazione del termine di giorni dieci ad aver saldato il suo debito, spirato il qual termine sarà dalla Accademia di propria autorità preso possesso del Palco, e ne sarà affidata l' amministrazione al Provveditore della Accademia.

139. L' atto di possesso non sarà soggetto a veruna formalità giudiciaria, e se ne farà costare dal Segretario, quando il Provveditore, dietro gli ordini del Console, e assistito da due testimonj, ne farà la formale apprensione.

140. In tal caso, se il Palco si troverà affittato, la locazione non infetta da vizj legali sarà rispettata, ma il fittuario non potrà opporre l' anticipazione che avesse pagata, che per l' annata che decorre al giorno in cui sarà decretata dalla Deputazione l' apprensione del possesso del Palco, e per qualunque altra anticipazione gli competerà il regresso contro l' Accademico locatore.

141. Col pronto pagamento del debito l' Accademico rientrerà all' immediato possesso del Palco, ma sarà tenuto a permettere la consumazione della locazione, che ne fosse stata fatta per interesse della Accademia.

TITOLO XVI.

DELLA RAPPRESENTANZA ACCADEMICA

142. La rata di interesse al patrimonio della Accademia, la proprietà di uno o più palchi nel Teatro, e il complesso degli onori ed oneri che gode e sopporta ogni Accademico, costituisce quello che dicesi « Rappresentanza Accademica »

143. La Rappresentanza Accademica è un diritto incorporale.

144. Il diritto inerente ad una tale Rappresentanza è condizionato al puntual pagamento delle tasse, e delle penali prescritte nel presente Regolamento, ed è perciò vincolato a favore della Accademia con assoluta prelazione a qualunque creditore dell' Accademico.

145. La Rappresentanza Accademica comprende tanto il valore e prezzo pecuniario dei palchi, e della rata di altri assegnamenti che costituiscono il Patrimonio della Accademia, quanto il gius onorifico unito alla Rappresentanza istessa.

146. Nel rapporto estrinseco del gius onorifico la Rappresentanza in faccia alla Accademia è individua, e non può sussistere che presso di una sola persona, e da quella esercitarsi.

147. Nel diverso rapporto del prezzo e valore pecunario la detta Rappresentanza in quanto al suo equivalente si rende divisibile come qualunque altro assegnamento fra tutti gli aventi un egual diritto.

148. Possono in una sola persona riunirsi più Rappresentanze. Colui che ne è rivestito, ne esercita i diritti, e ne adempie gli oneri proporzionalmente.

149. Quanto alla voce, o sia al diritto di dare il voto nelle adunanze, quell' Accademico, il quale riunisce in se diverse Rappresentanze, non potrà nelle adunanze generali del Corpo Accademico dare che un solo voto.

150. Ritenute le accennate distinzioni fra il gius onorifico, che costituisce il diritto estrinseco annesso alla Rappresentanza Accademica, e il valore pecuniario o patrimoniale che costituisce il diritto intrinseco dipendente dalla medesima, tale Rappresentanza si acquista e si trasmette per successione intestata o testamentaria, o per atti fra i vivi tanto a titolo oneroso, che a titolo lucrativo, e tanto la successione, quanto le trasmissioni per contratto sono regolate dalle leggi civili generali, che hanno vigore in Toscana.

151. Non ostante se la trasmissione sarà fatta per successione o per contratto fuori degli agnati fino in quarto grado civile, il gius onorifico non si intenderà trapassato nel cessionario, erede o legatario, se non in quanto vi concorra prima o dopo il voto di approvazione della Accademia in un' adunanza generale.

152. Qualunque persona, che per qualsivoglia titolo, tanto universale che singolare, venga a succedere nella Rappresentanza Accademica, non potrà assumere l' esercizio dei diritti, che vi sono annes-

si, se prima non abbia intieramente sodisfatto ogni debito del suo autore.

153. In caso di morte di un Accademico senza eredi testamentarj nè intestati, per cui a forma delle leggi si farebbe luogo alla successione in favore del Fisco, l' Accademia sarà preferita al Fisco, e subentrerà nel diritto di disporre della Rappresentanza dell' Accademico defunto sotto tutti i rapporti intrinseci ed estrinseci.

154. I creditori di un Accademico esercitano i loro diritti ed azioni sul palco, di cui possono provocare la vendita, e realizzare il prezzo, ma non possono spiegare alcun diritto sopra il gius onorifico, e sopra la rappresentanza dell' Accademico quanto alla di lui rata di azione sul Teatro in complesso, e sul rimanente patrimonio della Accademia.

155. In tal caso per altro l' Accademia è preferita sul ritratto del palco venduto a qualunque creditore dell' Accademico per la sodisfazione di quella rata di debiti, che gravitano sopra la detta di lui azione o rappresentanza fino alla intiera sodisfazione dei medesimi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

156. Il presente Regolamento sarà dalla Commissione a questo effetto nominata con deliberazione de' 18. Luglio 1830. presentato al Corpo Accademico adunato, sarà discusso in tutti quelli articoli ove nascesse contrarietà o varietà di opinioni, e dopo la risoluzione di tali articoli, per mezzo di

partiti speciali, sarà sottoposto tutto insieme ad una sola partitazione.

157. Allorchè sarà stato approvato dal Corpo Accademico verrà implorata la Sovrana Approvazione del medesimo.

158. Ottenuta la detta Sanzione sarà stampato, e ne sarà rimessa una copia a ciascuno Accademico.

159. Per l'attivazione del presente Regolamento saranno fatte quelle adunanze straordinarie che il Console stimerà opportune.

160. Tutti i contratti e convenzioni relative alla fabbrica del Teatro e suoi accessorj stipulate in passato saranno obbligatorie per il Corpo Accademico.

161. Le convenzioni particolari passate fra gli azionarj e caratisti, e quelle relative alle vendite dei palchi saranno regolate dalle leggi civili.

162. Per la finale sistemazione di tutti gli interessi attivi e passivi della Accademia saranno fatti dei Regolamenti speciali da sottoporsi alla approvazione del Corpo Accademico dopo essere stati discussi dalla Deputazione.

163. Qualunque dubbio insorgesse sulla interpetrazione del presente Regolamento sarà risoluto definitivamente dal Corpo Accademico in adunanza generale.

164. Nessuna riforma potrà esser fatta alle disposizioni del presente Regolamento, se non sia sancita nelle medesime forme, che sono state seguitate nella compilazione ed approvazione del medesimo.

165. Non ostante dopo il termine di anni dieci

dalla attivazione del medesimo, sarà per mezzo di una deputazione speciale istituito l'esame sulle riforme, che l'esperienza avesse fatto conoscere essere necessarie.

166. Nella elezione degli Impiegati da farsi a seconda del presente Regolamento non formeranno titolo di divieto le funzioni esercitate provvisoriamente prima della attivazione del medesimo.

Visto, discusso, e approvato il retroscritto progetto di Regolamento dagli infrascritti membri della Commissione ad hoc *nominata dal Corpo Accademico nella seduta del dì* 18. *Luglio* 1830.

Questo dì 5. *Gennajo* 1831.

Giovan Batista Salvi Cristiani
Giuseppe Cicambelli
Cav. Ranieri Buonamici
Niccolo' Zarini
Avv. Giovacchino Benini
Dot. Pietro Conti
Dot. Benedetto Cecconi

Estratto dei Registri delle Deliberazioni della Accademia del nuovo Teatro di Prato.

Seduta del dì 8. Gennajo 1831.

Sentito il Rapporto della Commissione incaricata con Deliberazione de' 18 Luglio 1830. di redigere un Progetto di Regolamento per l' Accademia del nuovo Teatro.

Sentito il suddetto Progetto di Regolamento, di cui è stata fatta lettura al Corpo Accademico adunato.

Sentite le osservazioni fatte, e le emende proposte sopra alcuni articoli del Regolamento istesso.

Delib. Delib. Approvarono il Progetto di Regolamento proposto al Corpo Accademico dalla Commissione nominata con Deliberazione de' 18. Luglio 1830., salve le emende che sono state proposte ed approvate nella presente sessione:

Ed incaricarono il Sig. Console di implorare a nome del Corpo Accademico la Sovrana Approvazione del Regolamento istesso.

Così deliberato nell' adunanza del Corpo Accademico riunito in numero di 22. membri, con v. f. 14. c. 1., non rendendo i sette membri della Commissione.

Cecconi *Segretario.*

Con venerattissimo Rescritto di S. A. I. e R. emanato li 18 Luglio 1831 alle preci di Giovam-Batista Salvi-Cristiani Console dell' Accademia del Nuovo Teatro di Prato, e partecipato colla ministeriale del Sig. Cav. Presidente del Buon-Governo de' 2. Agosto 1831. diretta al Vicario Regio di Prato, è rimasto approvato il suddetto Regolamento o Statuto proposto dall' Accademia del Nuovo Teatro, è stata concessa alla Accademia stessa e al Teatro di sua proprietà la Sovrana Protezione, ed è stato accordato l'uso interno ed esterno pel Teatro stesso del Regio Stemma, con facoltà al Corpo Accademico di attribuire al suddetto Stabilimento la denominazione di Teatro Metastasio, e di assumere uno Stemma o Emblema analogo alla denominazione stessa, il tutto a forma della citata ministeriale, che si conserva negli atti dell' Accademia.

GIOVAMBATISTA SALVI-CRISTIANI *Console.*

DOTTOR BENEDETTO CECCONI *Segretario.*

81736

INDICE DEI TITOLI

TITOLI		PAGINE
I.	*Disposizioni preliminari*	» 3
II.	*Dell' Accademia*	» 4
III.	*Degli Accademici, loro diritti ed obbligazioni*	» 7
IV.	*Delle Cariche dell' Accademia*	» 9
V.	*Della Deputazione*	» 11
VI.	*Del Console*	» ivi
VII.	*Dei Consiglieri*	» 13
VIII.	*Del Provveditore*	» 14
IX.	*Del Segretario*	» 17
X.	*Del Tesoriere*	» 18
XI.	*Delle Adunanze dell' Accademia*	» 20
XII.	*Della Concessione del Teatro e suoi annessi*	» 23
XIII.	*Delle Ispezioni*	» 25
XIV.	*Dello Scrivano o Ragioniere*	» 27
XV.	*Delle Tasse ordinarie e straordinarie*	» 28
XVI.	*Della Rappresentanza Accademica*	» 31
	Disposizioni transitorie	» 33
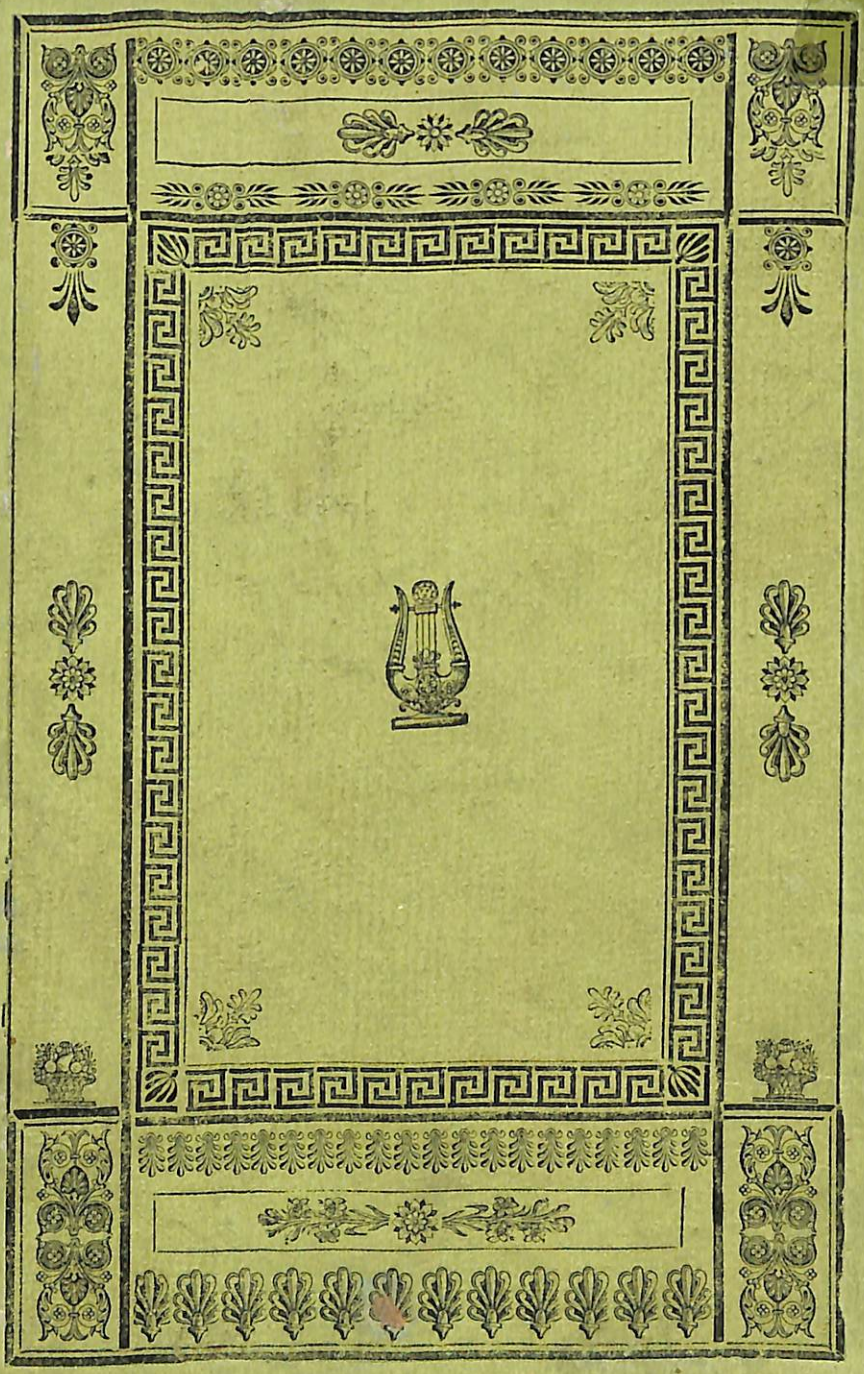
EX-LIBRIS-ALDI-PETRII